



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Oggetto: Comune di Milis. Elezioni comunali del 12 giugno 2022. Mancato raggiungimento del quorum dei votanti. Nomina Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

- VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";
- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTA la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e ss.mm.ii., che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;
- VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 58, di conversione del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;
- CONSIDERATO che nel comune di Milis (provincia di Oristano), in occasione delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, alle quali partecipava una sola lista di candidati, non è stato raggiunto il quorum richiesto per la validità dell'elezione dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con la legge 3 maggio 2022, n. 58;
- ATTESO che, ai sensi del sopracitato art. 2, comma 1-bis, nella fattispecie verificatasi nel comune di Milis l'elezione è nulla;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/18 del 14 luglio 2022, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone la nomina del dott. Antonio Massidda quale commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Milis, fino all'insediamento degli organi ordinari, la cui elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;
- RITENUTO di dover provvedere in merito,

DECRETA

- ART. 1 Il dott. Antonio Massidda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Milis fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

ART. 2

Al Commissario, così nominato, spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet istituzionale.

Il Presidente

f.to Christian Solinas